

22/02/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin - Segretario
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti:

- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott. Paolo Campanini – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipano anche l'Avv.

Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.



Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 25/01/2018 (pubblico e riservati);

2. Procedimento disciplinare. A. F. / T. W. (ore 20.00);

5. Casi Deontologia:

a) E. F. / S. M.

b) M.C. / P.A.

c) B. E. / F. S. – O. F

d) R. P. / V. N.

e) C. N. / V. N.

f) F. P. S. / C. M.

g) G. L. / D.S. E.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 8 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.

Interrogazione del Consigliere Dott.ssa Marabelli

Il Consigliere Dott.ssa Chiara Marabelli segnala che la casella Pec dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia è piena. Chiede perciò di comunicarlo alla Segreteria in modo da risolvere il problema.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga dichiara che venerdì 16 febbraio 2018 ha dato

disposizione di iniziare a eliminare e/o archiviare le email dalla casella, per renderla utilizzabile.



Il Consigliere Dott.ssa Chiara Marabelli afferma che l'avviso di mancata consegna di un'email all'indirizzo dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia risale al 22 febbraio.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga ringrazia il Consigliere Dott.ssa Chiara Marabelli per la comunicazione. Si impegna ad avvisare la Segreteria per risolvere al più presto, in caso ancora non sia stato fatto.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga propone di votare l'inserimento in ODG di un nuovo punto denominato "Quesito Decesso"; si tratta di un quesito della figlia di un'iscritto in relazione a un decesso improvviso di suo padre, psicologo e psicoterapeuta, e alla conservazione dei documenti dello stesso in relazione ai paziente seguiti.

L'inserimento del punto in Odg viene votato all'unanimità dei presenti con 8 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) e sarà inserito prima della discussione dei casi.

Si passa al punto 1 dell'ODG: Approvazione verbali del 25/12/2018 (pubblico e riservati);

Il Presidente dott. Bettiga comunica che, a causa dei tempi tecnici resisi necessari per l'approvazione del relativo verbale, si rende necessario modificare la data di convocazione del caso G.O./S.L. precedentemente fissata per il 22/03/2018 al

19/04/2018 ore 20:00, medesimi incumbenti.

I verbali pubblico e riservati vengono approvati con 7 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) e 1 astenuto (Bozzato)



Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga propone al Consiglio la partecipazione *alla serata benefica per sostenere FARE X BENE Onlus che si terrà presso il Cinema Manzoni (Milano) in data 9 marzo 2018 con assunzione del costo della cena a carico del bilancio; precisa che la somma stanziata verrà interamente devoluta in beneficenza.*

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la proposta.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti con 8 voti (Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) **(delibera n. 52/18)**

Alle ore 20:11 esce il Segretario Dott.ssa Laura Parolin.

Alle ore 20:16 entra il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi.

Si passa al punto 2: Procedimento disciplinare A.F. / T. W. (ore 20.00);

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione a A. F. / T. W. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli Artt. 3 e 7 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione a A. F. / T. W. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli Artt. 3, 7 del Codice Deontologico viene approvata con 6 voti favorevoli (Bettiga, Bertani, Bozzato, Contini, Marabelli, Ratto) e 2 contrari (La Via,

Grimoldi) (**delibera n. 53/18**)



Alle ore 21:14 rientra il Segretario Dott. ssa Laura Parolin e la Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo.

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani spiega il quesito che la figlia di un iscritto ha rivolto a OPL. La figlia di un iscritto deceduto a settembre 2017 fa presente di essere stata contattata da una paziente del padre intenzionata a recuperare i *“documenti consegnati al professionista”* e chiede all’Ordine che cosa deve fare.

La Commissione osserva: ai sensi dell’Art. 17 CD, lo psicologo deve conservare la documentazione riguardante il rapporto professionale per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del rapporto stesso e deve provvedere perché *“in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale”*. Nel caso di specie lo psicologo è deceduto senza aver adottato alcuna disposizione circa la documentazione custodita. Anche a voler configurare un illecito disciplinare per tale omissione, il procedimento disciplinare non può essere azionato essendo l’iscritto deceduto.

Per gli psicologi (per i notai esiste, al contrario, una specifica disciplina collegata alla loro funzione pubblica) in mancanza di specifica disciplina deve ritenersi che la richiesta di restituzione della documentazione da parte del soggetto avente diritto, trattandosi di obbligazione contrattuale, possa essere legalmente formulata nel termine della prescrizione ordinaria (10 anni ex art. 2946 cc), che segna, di conseguenza, anche il limite temporale dell’obbligo di conservazione. L’obbligo giuridico di conservazione si trasmette, con il decesso dello psicologo, agli eredi, se esistenti, o, al curatore dell’eredità giacente.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Dopo una breve discussione il Presidente Dott. Riccardo Bettiga chiede che gli Avvocati Carta, Leardini e Ruggiero portino un approfondimento del tema suscitato dal quesito dell'iscritta nel Consiglio del 22 marzo 2018.



Alle ore 21:50 esce il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi.

Si passa al punto 4: casi di deontologia

a) E. F. / S. M.

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 24.6.2015 l'esponente (marito) segnala comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti di un'iscritta. In particolare ricostruisce così i fatti: a gennaio 2010 si è rivolto all'iscritta per «assistenza e consulenza psicologica individuale» (la fattura riporta una seduta del 20.1.2010 di consultazione psicologica) e successivamente ha intrapreso con la stessa iscritta, unitamente alla moglie, un percorso di terapia familiare (sono allegate 4 fatture per terapia familiare dal 22.1.2010 al successivo 25.3.2010). Nel 2011 la coppia si separa consensualmente con affido condiviso del minore ma permane un'elevata conflittualità per cui la moglie inizia un procedimento per ottenere la revoca dell'affido congiunto e sospendere la frequentazione padre-figlio. In questo procedimento il difensore della signora propone come CTP l'iscritta ma il difensore dell'esponente chiede che l'iscritta rinunci all'incarico, sussistendo diversamente una violazione del CD Artt. 26 e 28 avendo l'iscritta svolto a favore dell'esponente terapia individuale e di coppia (Doc.2. del 21.6.2011). Dalla relazione del CTU in data 27.12.2011 (Doc.3) risulta che

il difensore della signora, considerata l'opposizione formulata dalla controparte, ha sostituito l'iscritta con un diverso CTP.



Il Tribunale con Provvedimento del 7.2.2012 conferma il regime di affidamento condiviso e dà disposizioni per gli incontri padre-figlio sostanzialmente favorevoli all'esponente prescrivendo per lui un percorso di terapia e per la madre un sostegno psicologico. La Corte d'Appello, a seguito di reclamo dell'esponente emetteva, in data 4.12.2013 (depositata 14.1.2014), sentenza con cui disciplinava i rapporti fra i coniugi e accordava al padre spazi decisamente più ampi da trascorrere con il figlio prescrivendo ad entrambi i genitori un percorso psicoterapeutico. Nella sentenza si fa riferimento a una dichiarazione dell'iscritta, riguardante la madre, *«attestante il percorso terapeutico da lei svolto, iniziato nell'aprile 2010 e concluso nel 2012»*. L'iscritta veniva incaricata dal difensore della signora di predisporre una dichiarazione contenente *«una valutazione sostanzialmente negativa»* nei confronti dell'esponente e, *«cosa di una gravità inaudita, redatta utilizzando informazioni riservate e personali acquisite nel corso della terapia individuale che aveva svolto ... all'inizio dell'anno 2010»* con l'esponente.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'esponente lamenta inoltre che l'iscritta lo ha contattato insistentemente *«per una richiesta di incontro con inopportune telefonate e messaggi Sms»* pur essendo *«oramai diventata la terapeuta della Sig.ra»* (Doc.8).

L'esponente evidenzia, in conclusione che l'iscritta : *«è stata la mia terapeuta, ma successivamente, diventando quella della Sig.ra, si è schierata contro, utilizzando arbitrariamente informazioni in suo possesso, che avrebbero dovuto restare coperte dal segreto professionale, per poi rimettersi improvvisamente in contatto con richieste di incontro»*. Aggiunge che *«risulta evidentemente strumentale alla attuale causa di divorzio in corso con la Sig.ra al solo fine di ottenere ulteriori elementi da utilizzare alla bisogna contro*

di me». Con la sua condotta l'iscritta ha creato danni effettivi e potenziali sia nei confronti dell'esponente sia del minore per i diversi provvedimenti adottati in sede giudiziaria.



Chiarimenti

L'iscritta, malgrado la richiesta ricevuta, non ha inviato i propri chiarimenti e la Commissione ha ritenuto quindi di convocarla in audizione il 2 novembre 2017. In audizione non si presenta. In data 4.12.2017 l'iscritta fa pervenire i chiarimenti.

Riguardo alla relazione redatta il 28.11.2013, contenente riferimenti riguardanti la vita familiare dei coniugi, di cui l'iscritta è venuta a conoscenza attraverso *«le sedute di terapia familiare cui hanno sempre partecipato entrambi i coniugi; la lettura del documento CTU ... precedente alla stesura della mia relazione, ... fa riferimento in modo chiaro e circostanziato al profilo psicologico e psicodiagnostico del Sig. S (nдр: esponente); le sedute di terapia individuale con la Sig.ra G., durante le quali i riferimenti alla sua vita personale con tutta evidenza hanno contenuto anche fatti ed episodi relativi al figlio ...e al marito».*

Per quanto riguarda l'affermazione che la Corte d'Appello avrebbe smentito i contenuti nella sua relazione, l'iscritta precisa di non aver formulato valutazioni negative ma solo spunti di riflessione sulla situazione familiare problematica.

Riguardo alla lamentela per i tentativi di contatto effettuati dall'iscritta nei confronti dell'esponente, l'iscritta sostiene: *«i miei tentativi di contatto, giudicati dal Sig. S. inopportuni, rientrano al contrario in una strategia di intervento terapeutico propria della terapia familiare volta ad aumentare la quantità di interazioni positive e alla soluzione dei conflitti tra i coniugi ... in virtù proprio della pregressa conoscenza terapeutica con il Sig. S. Sottolineo inoltre che nelle stessa mail (doc.8) mi si richiede un intervento di promozione e di convincimento nei confronti della Sig.ra ...in favore di un intervento di mediazione presso*

un altro professionista, a dimostrazione del fatto che anche il Sig. ... giudicava la comunicazione intercorsa tra noi utilizzabile e sempre con lo stesso obbiettivo volto alla soluzione dei conflitti tra i coniugi».



L'iscritta, in relazione alla lamentela per aver utilizzato informazioni coperte da segreto, precisa: «L'intervento terapeutico con il Sig. S. non è da considerarsi suo specifico ma, diversamente, rientrava in un percorso di terapia familiare di coppia durante il quale l'opportunità di sedute individuali con i due coniugi separatamente è prevista e attiene alla pratica terapeutica di tipo sistemico-relazionale. La circolazione e l'utilizzo in seduta delle informazioni reciproche ne è una conseguenza ovvia».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione rileva che non c'è corrispondenza tra il percorso descritto dall'esponente e la ricostruzione dell'iscritta nei chiarimenti. Quanto emerso dall'esposto e dai chiarimenti fa riferimento a due atti professionali distinti: la presa in carico e la stesura della relazione del 28.11.2013.

L'iscritta nella relazione esprime valutazioni negative nei confronti dell'esponente: *«Quanto si è tenuto conto dei bisogni profondi del marito e della sua impossibilità ad accettare la separazione da una moglie che ha rappresentato un obbiettivo capace di risanare i suoi vissuti autentici di abbandono sperimentati nella sua famiglia di origine? Quanto è stato sottolineato l'uso strumentale che XXX a livello affettivo fa di suo figlio, rivendicando lui al posto della moglie e quanto questa dinamica si sovrappone al suo legame autentico con YYY (minore?) .. Perchè il Signor XXX non è stato informato delle conseguenze pesanti sulla psiche di suo figlio dei suoi atteggiamenti provocatori, disprezzanti, insultanti, che in modo eufemistico possiamo limitarci a chiamare " infantili" ? ... Quanto è stata valutata la reiterazione puntuale della dinamica, delle azioni provocatorie dell'uno e delle risposte*

difensive dell'altra, con degli effetti di avvitamento in cui la punteggiatura relazionale irrigidita sembra annullare le sequenze temporali reali della vicenda familiare?». La stessa iscritta ammette che, queste valutazioni sono state formulate basandosi sulle sedute di terapia familiare (Art. 11) e sulle sedute individuali con la moglie dell'esponente (Art. 7).

Per quel che concerne la metodologia utilizzata dall'iscritta dai chiarimenti non emerge una corrispondenza tra il modello teorico dichiarato e la prassi descritta (Art. 5 Commi 3 - 4). L'iscritta non avrebbe dovuto assumere l'incarico di stendere la relazione a favore della Signora, per i precedenti rapporti intercorsi con la coppia (Art. 26). I contenuti di tale relazione, all'interno della presa in carico riferita dall'iscritta, potrebbero essere lesivi per l'esponente (Art. 22).

Dai chiarimenti dell'iscritta emergono dubbi in relazione ai termini e ai limiti del consenso raccolto da entrambi (Art.24).

Da tutto quanto emerso l'iscritta non sembra essersi dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze (Art. 3 Comma 4)

La commissione propone l'apertura del procedimento ai sensi degli Artt. 3, 5, 7, 11, 22, 24, 26.

Camera di Consiglio

I Consiglieri concordano nel ritenere che l'iscritta ha riportato nella relazione delle valutazioni riferite all'esponente formulate basandosi sulle informazioni raccolte durante le sedute di terapia familiare. non rispettando il segreto (Art.11). L'iscritta non avrebbe dovuto esprimere valutazioni sull'esponente in quanto non ha avuto una sua conoscenza professionale diretta ma le informazioni sono state riportate dalla moglie durante la terapia individuale (Art.7).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'iscritta non avrebbe dovuto assumere l'incarico di stendere la relazione a favore della signora dati i precedenti rapporti intercorsi con la coppia (Art. 26). I contenuti di tale relazione, all'interno della presa in carico riferita dall'iscritta, potrebbero essere lesivi per l'esponente (Art. 22). Ai Consiglieri non appare chiaro se e come sia stato preso il consenso con i coniugi (Art.24), inoltre ritengono che l'iscritta non abbia chiarito la corrispondenza tra il modello teorico dichiarato e la prassi descritta. I Consiglieri concordano che l'iscritta non sembra essersi dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze (Art. 3).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso E. F. / S. M. ai sensi degli Artt. 3, 5, 7, 11, 22, 24, 26 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 9 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) (**delibera n.54/18**)

La convocazione è fissata per il giorno 24/05/2018 alle ore 20:00

Alle ore 22:03 esce il Consigliere Dott.ssa Barbara Bertani.

Alle ore 22:03 entra il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi.

b) M.C. / P.A

La Consigliera Dott.ssa Cacioppo Roberta illustra il caso.

Esposto

Con atto del 25 gennaio 2017 la esponente, segnala un'iscritta che ha redatto una relazione relativa al percorso svolto dal marito a seguito della separazione. La

vicenda è relativa a una famiglia di fatto con una figlia minore (nata nel 2007) che vive un periodo di crisi che culmina con l'allontanamento del padre. I problemi sono legati alle dinamiche di coppia e all'assenza del padre «nella vita materiale ed affettiva della minore». Il padre avvia un procedimento giudiziario per ottenere l'affidamento della minore (ricorso data 21.7.2016) e il suo avvocato produce la relazione dell'iscritta datata 24.6.2016 («Note sul percorso realizzato dal signor XX») stesa dall'iscritta con la quale il padre aveva avviato un percorso di sostegno psicologico dal dicembre 2015 (percorso avvenuto nell'ambito del Consultorio).

L'esponente lamenta che la relazione, prodotta dall'avvocato, sia «...lesiva e denigratoria del ruolo di madre». Si tratta secondo l'esponente di «... una ricostruzione di fatti univocamente tesa a demolire la figura materna dell'esponente addossandole tutte le responsabilità per la compromissione del rapporto tra il Sig. XX (nдр: padre) ed YY (nдр: figlia), senza che mai la consulente in questione abbia né visto né tantomeno ascoltato YY (nдр: figlia) senza giammai avere visto neppure in cartolina la scrivente (prima e coevamente alla stesura della relazione incriminata)». «Tutte siffatte considerazioni sono state svolte sulla mera base del racconto - ovviamente di parte - del Sig. XX (nдр: padre), senza che mai (nдр: l'iscritta) abbia previamente, ..., visto e parlato con la Sig.ra ZZ (nдр: esponente), né tantomeno con la loro figlia». «In altri termini, anziché muovere considerazioni in merito alle modalità emozionali e relazionali del Sig. XX, suo unico "paziente" come tale unico effettivamente ascoltato, (nдр: l'iscritta) ha ritenuto di potere "intuire" le dinamiche complesse e delicate nel rapporto padre/figlia e figlia/madre che sarebbero alla base del grave e perdurante rifiuto di YY (nдр: figlia) a vedere il padre.».

In questo modo ritiene l'esponente che l'iscritta abbia con «leggerezza» redatto un elaborato «tanto pesante, in termini di possibili effetti e conseguente nell'ambito di un giudizio, per le sorti di un rapporto tra madre (che ha tenuto nel grembo) e rispettiva figlia».



Chiarimenti



In data 19 marzo 2017 l'iscritta invia i propri chiarimenti. L'iscritta descrive il funzionamento del servizio (Consultorio) dove lavora e presso il quale ha svolto il percorso con il paziente dal dicembre al giugno 2016, mentre una seconda parte del lavoro è stata in regime di libera professione dal novembre 2016 al gennaio 2017.

L'iscritta per quel che concerne il percorso al Consultorio descrive la situazione complessa tra i genitori e il rapporto dei genitori con la minore evidenziando come sia problematico quello con il padre; spiega che il padre riferisce che la madre è oppositiva ai tentativi di trovare una soluzione al problema e, nel frattempo, «*la bambina inizia a mostrare segnali sempre più marcati di disagio*» che risultano particolarmente evidenti in un episodio dell'aprile 2016 (vedi pag. 5 dei chiarimenti).

L'iscritta spiega che sono stati attuati molteplici tentativi per convincere la madre «*ad aprire un dialogo genitoriale*». In questo scenario intervengono altre figure (nonna materna, fratello dell'ex compagna) al fine di favorire il dialogo con la figura materna (pag.12 dei chiarimenti) e l'istituzione scolastica senza che ci sia un esito positivo ai fini del coinvolgimento della madre.

In particolare l'iscritta, per quanto concerne il coinvolgimento della scuola, suggerisce al padre: «*di interrompere la comunicazione e l'insistenza tramite le insegnanti: il timore è infatti quello che la mamma decida anche in questo caso di trasmetterle sfiducia nelle insegnanti (o, peggio, di non portare più a scuola YY – ndr: minore), con un danno ulteriore all'equilibrio della bambina.*»

L'iscritta spiega (pag.10) di essersi trovata nel giugno 2016 nella situazione di valutare in mancanza di un'istanza diretta del padre, una segnalazione alla procura per sospetta condizione di rischio della minore ed è in questo contesto che il padre

le chiede di redigere *«un sintetico parere di parte che illustri il quadro costruito, sulla base del percorso effettuato, e esprima delle indicazioni di intervento da richiedere al Giudice.*

Come da prassi di servizio, quindi, stendo un documento riportante la lettura sintetica di quanto colto sulla base del percorso svolto, precisando in più punti la relatività e parzialità inevitabile dell'osservatorio da cui muove l'analisi, e indico alcune possibilità di sviluppo operativo da sottoporre al giudice: in via preferenziale l'invio (un 'invito', perchè non è possibile nè efficace la prescrizione) a un servizio di mediazione familiare o terapia familiare (affinchè professionisti possano sperimentare e verificare direttamente le effettive condizioni della signora e la disponibilità al dialogo); in secondo ordine, in assenza di convergenza con la mamma, una CTU per valutare attentamente la dinamica e le competenze genitoriali di entrambi e consentire la definizione di accordi e prescrizioni precise da parte del giudice.

Alcuni stralci della relazione vengono inseriti dal legale nell'istanza presentata dal signor XX (nдр: padre) in modo assolutamente corretto, ossia (vedi Allegato 1) riportando sempre l'ipotesicità di quanto asserito e citando correttamente le indicazioni operative espresse».

L'iscritta precisa che «la non inclusione del punto di vista della signora XX sia unicamente da ricondurre alla sua non disponibilità ad accedere al servizio di appartenenza nè ad altro servizio (né a rispondere alle lettere del legale), e non a volontà di esclusione come viene lasciato intendere. La gravità del quadro psicologico in cui versa la bambina, pur posto come sopra precisato in termini ipotetici, è (ed era) a mio avviso tale da non consentire ulteriori attese». La relazione si è inquadrata tra le attività consultoriali gratuite per l'utenza, negando assolutamente l'accusa di aver operato al fine di indurre l'allontanamento della figlia dalla madre. Infatti anche il ricorso proposto dall'Avvocato del padre della minore è inteso ad ottenere l'affidamento a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.

Nell'audizione del 14.12.2017 l'iscritta afferma che per quel che concerne la



relazione: «non è una relazione, perché la presa in carico del padre si configura da subito per il fatto che lui si senta poco corresponsabile di quanto sta succedendo all'interno del sistema familiare. L'obiettivo è che il padre possa riattivare il rapporto con la bambina, ma previa una presa di consapevolezza della sua posizione di responsabilità all'interno del sistema familiare. Tutte le volte che lo mettevo di fronte al prendersi della responsabilità, avevo la sensazione che lui si sfilasse. Avevo anche accesso a informazioni più concrete che il padre mi raccontava passo per passo, che mi sembrava assolutamente riconducibile al quadro delicato del maltrattamento psicologico; c'era anche la verosimiglianza confermata dalla nonna materna e dallo zio coinvolti nel processo, e avevo anche letto le mail delle insegnanti che il padre mi ha mostrato».

«In base agli elementi che avevo in quella fase mi sono sentita di escludere quanto in letteratura è definito "secondo corno" (Camerini, Pingitori, Lopez, Luisa Ardigoni del gruppo Selvini): il papà effettivamente non sembrava concretamente responsabile del rifiuto attivo della bambina nei suoi confronti; allora ci siamo focalizzati sul secondo polo, ovvero che il maltrattamento fosse all'interno del sistema, alimentato da entrambi i genitori.

Abbiamo quindi utilizzato gli strumenti che avevamo a disposizione (evitando i test perché supponevamo si sarebbe stata CTU): colloqui clinici e anamnesi. Lui ci ha chiesto uno scritto – che non era una relazione -: un passaggio informativo all'avvocato di quella che era la situazione, per impostare in maniera adeguata le richieste da fare al giudice. Abbiamo utilizzato degli accorgimenti: avere il più possibile l'approfondimento delle fonti e della loro affidabilità (per inciso, la CTU successiva conferma un rispecchiamento delle modalità di lettura), esclusione che il padre fosse un violento, aver scritto una descrizione, e non una valutazione, di comportamenti e relazioni». «Le valutazioni in senso diagnostico hanno un'etichetta nosografica, o sono funzionali, ma con ipotesi etiologica. Nel mio intento, invece, ho descritto comportamenti di una situazione triangolare. Ho anche introdotto il più possibile



l'ipotesicità del lavoro, come se fosse riconosciuta la parzialità della mia posizione; per questo non esprimo valutazioni, né su di lui, né su di lei, che pur erano state ipotizzate, ma non le abbiamo espresse. Parlo al plurale, perché la relazione l'ho firmata io, ma è stata discussa con l'equipe». «La mancanza di giudizi e il sottolineare l'ipotesicità di certi passaggi ci ha fatto sembrare di essere in una posizione abbastanza protetta.

Nella nostra testa c'era un intento clinico/terapeutico nei confronti del padre.» L'iscritta riconosce che «È stato un atto professionale, in prima battuta clinico verso il papà, perché riuscisse con l'aiuto dell'avvocato a chiudere il cerchio. A posteriori sono stata ingenua, perché questo documento doveva rimanere interno. È vero però che come incaricato di pubblico servizio ho riferito comportamenti che ritenevo essere critici. Resta comunque che non si tratta di una valutazione». «Noi come incaricate di pubblico servizio abbiamo sempre questo dilemma, rispetto alla possibilità che l'utente si attivi. In una delle nostre formazioni (Carta di Civitanova Marche) abbiamo appreso che nelle situazioni in cui abbiamo una situazione complessa, dobbiamo avere una cura particolare perché si attivino nell'utente movimenti che vadano a rimuovere gli eventuali elementi di pregiudizio».

«L'obiettivo era che arrivasse ad aprirsi un capitolo in cui questa cosa potesse essere valutata e presa in carico. Siccome il padre da solo non lo faceva, ci siamo sentiti la responsabilità di esporci accompagnandolo nel passaggio». Il padre è arrivato alla segnalazione «grazie al nostro lavoro. Mi chiede di incontrare con lui l'avvocato per impostare la richiesta al giudice, e allora io ho scritto le note, che ho porto all'avvocato in presenza del padre. Tanto che l'avvocato, nella sua istanza, utilizza in modo corretto la mia relazione, non parlando minimamente di colpevolizzazione della madre, chiedendo l'affido congiunto, la richiesta di attivazione di servizi che lavorino sulle relazioni. Poi è chiaro che alla fine le note sono state inserite in modo inappropriato.»



Commissione Deontologica

Nella relazione emergono dei punti con delle valutazione del padre e della minore senza che siano stati visti. *«Da subito si sono evidenziate difficoltà nella relazione co-genitoriale, riconducibili alla non volontà della ex-compagna di aprire uno spazio pur minimo di dialogo genitoriale (banalmente rifiutando contatti telefonici e faccia a faccia), anche accedendo a servizi di aiuto specifici, riconoscere la figura paterna al di là della frattura coniugale, e valorizzarla agli occhi della figlia, svolgere una funzione propriamente educativa, che comporta, in situazioni di separazione, aiutare i figli a seguire percorsi evolutivi nell'accesso ad entrambe le figure genitoriali, guidandoli e sostenendoli, sottraendoli alla responsabilità di scegliere se e come frequentare i genitori». «Si suppone infatti che la madre non necessariamente denigri apertamente la figura paterna, ma sicuramente non la sostenga, non la valorizzi, tenda ad eliminarla ('sei ancora qui?' in risposta ai tentativi di contatto faccia a faccia, 'cosa vuoi ancora?' in risposta ai tentativi di contatto telefonico per avere notizie della bambina) normalizzando uno stile di vita in assenza totale della figura paterna». «Poiché la mamma non sembra disponibile ad aprirsi spontaneamente a un confronto con il padre (anche dietro sollecitazione della madre e del fratello, ben consapevoli del dramma che si sta consumando ai danni della nipote ma impotenti nei confronti dell'atteggiamento di chiusura al dialogo e al confronto della mamma), si ipotizza che, per interrompere la situazione di paralisi dannosa creatasi, possa essere chiesto all'A.G. che venga indicato come necessario» ... ndr una serie di interventi.*

Su questa base sono ipotizzabili Artt. 3 e 7 del CD.

Camera di Consiglio

Un Consigliere ritiene che l'iscritta, con l'equipe del Consultorio abbia fatto di tutto per coinvolgere la madre e i familiari a favore dell'intervento sulla minore ma nel



rilasciare una relazione avrebbe dovuto limitarsi a riportare informazioni riferite solo al suo paziente, che era il padre. La relazione è centrata, invece, sulla signora, ad esempio l'iscritta scrive "si suppone che la madre...", senza però aver mai incontrato la madre, andando quindi ad esprimere valutazioni e giudizi professionali non fondati sulla conoscenza professionale diretta. (Art.7: Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile).

Un Consigliere afferma che l'iscritta dice di avere un ruolo neutrale, ma in realtà sostiene il padre; si riscontra uno sconfinamento di ruolo perché il padre va a chiedere aiuto per lui, ma tale aiuto viene poi allargato ad altri, anche se l'iscritta giustifica il perché si prova a includere anche la mamma, la nonna materna e lo zio. L'iscritta si sente "incaricata di pubblico servizio" scrivendo una relazione all'avvocato, ma scrivere all'avvocato non rappresenta un passaggio clinico, ma un passaggio operativo e perciò l'iscritta è uscita fuori dal modello clinico. La collega poteva dare delle indicazioni, ma non scrivere una relazione (Art.3: Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso M.C. / P.A ai sensi degli Artt. 3, 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 7 voti favorevoli (Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto) e 2 astenuti (Bettiga, Parolin) **(delibera n.55/18)**

La convocazione è fissata per il giorno 24/05/2018 alle ore 21:00



Alle ore 22:50 entra la Consigliere Dott.ssa Barbara Bertani.

Alle ore 23:05 esce la Consigliere Dott.ssa Valeria La Via.



c) B. E. / F. S. – O. F

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto del 28.3.2017 gli esponenti (genitori di un minore) precisano che si sono rivolti ad un consultorio, per una «fobia scolastica» del figlio che l'ha tenuto assente dalla scuola. Dopo alcune sedute con una psicoterapeuta e una visita neuropsichiatrica (diagnosi di disgrafia) il minore ha ripreso regolarmente la scuola. Successivamente ripresentandosi nel minore lo stesso disagio i genitori si sono rivolti a un secondo Consultorio e l'indicazione è stata di «*intraprendere una psicoterapia di sostegno*» per il minore, viste le difficoltà dei genitori causate da un'elevata conflittualità poi sfociata in una separazione. Il Consultorio segnala una Cooperativa alla quale i genitori si rivolgono. Essi sostengono: «*imponevano ex cathedra un numero di sedute tra i coniugi, unitamente e singolarmente, oltre che con C. (nдр: il minore). Non soddisfatte, indicavano insistentemente la necessità d'estendere la collaborazione anche ad un "loro" educatore, nonostante i sottoscritti avessero fatto presente che già ne avevamo uno di fiducia, disponibile persino ad ausiliarci presso il nostro domicilio.*» L'iscritta inizia delle sedute con il minore e dei colloqui individuali con i genitori sino al dicembre 2016. Nell'ultima seduta l'iscritta manifesta al padre la sua preoccupazione per il peggioramento del minore e chiede ai genitori di poterli vedere presso il Consultorio. Gli esponenti precisano: «*... noi coniugi ci siamo recati presso l'ente di via M. credendo d'avere un colloquio cortese, sempre nell'interesse del*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

proprio figlio....» mentre in questo incontro affermano che l'iscritta ha violato il segreto riportando anche in presenza dei colleghi del Consultorio delle informazioni relative ai colloqui svolti con loro senza una loro autorizzazione.



Chiarimenti

Con atto del 14.5.2017 l'iscritta invia i propri chiarimenti ricostruendo il percorso della presa in carico del minore. Da ottobre 2015 a marzo 2016, una psicologa (A.), effettua presso il Consultorio una psicodiagnosi al minore (accesso spontaneo dei genitori) e nell'aprile 2016 suggerisce alla famiglia, di rivolgersi ad alcuni centri esterni, tra cui il Centro dove opera l'iscritta, per proseguire nel lavoro terapeutico; la madre del minore prende contatti con il Centro facendo una richiesta di presa in carico e autorizzando la coordinatrice del Centro a interloquire direttamente con la Dott.ssa A. del Consultorio per condividere il lavoro svolto fino a quel momento; entrambi i genitori, nel corso del primo incontro, autorizzano a prendere visione della documentazione diagnostica preesistente e a condividere i rapporti con l'ente inviante (allegato n.3). L'iscritta entra nel merito delle modalità di lavoro e di presa in carico del Centro spiegando che ha svolto sedute settimanali congiunte con il minore e la madre, sedute di monitoraggio e condivisione del percorso terapeutico con i genitori e una collega (Dott.ssa M) ha svolto sedute di sostegno alla genitorialità. Precisa che questa modalità viene *«preventivamente comunicata ai genitori che hanno facoltà di sottoscriverla»*. Dopo i primi 3 incontri con la coppia, gestiti dall'iscritta e dalla Dott.ssa M., si evince una forte conflittualità tra i due coniugi e, viste le difficoltà del minore, si suggerisce che il minore sia affiancato da un educatore professionale. I genitori decidono di rivolgersi a un insegnante privato e, nel periodo aprile-luglio, *«i genitori permettono un contatto e una collaborazione tra*

l'iscritta e tale figura per condividere le modalità di lavoro rispetto alle fatiche del minore. Da settembre tale figura non sembra essere più presente in casa o almeno non ci viene più fornita la possibilità di collaborare e strutturare un lavoro congiunto rispetto alle difficoltà del minore». Nelle sedute individuali con la collega M. il padre «manifesta inoltre con forza l'intenzione di chiedere l'affido esclusivo del bambino. In risposta a ciò e in considerazione del legame del minore nei confronti della madre si tenta di scoraggiare il padre dal suo proposito, cercando di farlo riflettere sull'importanza della madre nella crescita del bambino». «Dopo tre incontri individuali entrambi i coniugi decidono di interrompere». A luglio 2016 si concorda con i genitori la necessità di effettuare una certificazione per la richiesta di attivazione di una figura di sostegno scolastico. I genitori autorizzano l'iscritta a mantenere viva la collaborazione con la scuola e il Consultorio che, tramite la Dott.ssa A., segnala il grande malessere del minore e la sua difficoltà a vivere il contesto scolastico (allegato n.1). A maggio 2017 viene attivata la presa in carico del minore con una proposta di setting settimanale con colloqui madre-bambino. L'iscritta precisa: «Sono i genitori stessi che mi mettono in contatto con le insegnanti della scuola fornendomi i riferimenti vista la situazione di disagio del minore». Dal settembre 2016 al gennaio 2017 i genitori, a causa della forte conflittualità, si presentano ai colloqui di restituzione individualmente. Nei colloqui effettuati con la signora, ella riferisce «un abuso di alcool da parte del marito e il verificarsi di frequenti "scoppi di rabbia" sia nei suoi confronti che del figlio». L'iscritta le propone la possibilità di accompagnarla ai Servizi Sociali del territorio con l'obiettivo di offrirle un più adeguato sostegno alle criticità esposte ma la signora non accetta. In questo periodo il lavoro terapeutico è estremamente faticoso e si assiste a un peggioramento del minore e, «visto lo stato di grave sofferenza e l'aggravarsi della sintomatologia manifestata dal minore, verbalizzo ad entrambi i genitori e al minore stesso la necessità di trovare un'altra strada da percorrere».



L'iscritta propone ai genitori un incontro (27.1.2017) di restituzione presso il Consultorio, alla presenza della Dott.ssa A. e della coordinatrice del Centro per i casi di tutela minorile, Dott.ssa C., allo scopo di condividere la situazione di grave preoccupazione dello stato del minore. La famiglia dopo un'iniziale resistenza acconsente. Nell'incontro (27.1.2017) di restituzione la Dott.ssa A. (Consultorio) esplicita la necessità di attivare il Tribunale per i minorenni non riconoscendo da parte dei genitori una adeguata lettura e condivisione degli elementi raccolti e condivisi (allegato n. 2). La relazione viene inviata dagli operatori del Centro e protocollata al Consultorio nel febbraio 2017. Per quel che concerne il segreto l'iscritta precisa che ha *«attivato un confronto rispetto alla gestione del caso internamente al mio Centro ed esclusivamente con gli altri operatori attivi sul caso. Tale attivazione di confronto è nata dai gravi elementi di preoccupazione e di pregiudizio osservati verso il minore. Ho quindi condiviso soltanto le informazioni "strettamente necessarie al tipo di collaborazione" per ipotizzare le azioni più opportune da condividere nel lavoro terapeutico»*.

L'iscritta precisa che i genitori (5.5.2016) hanno autorizzato, attraverso il consenso informato e l'informativa per la privacy (allegato n.3), a condividere rapporti con l'ente inviante e a informare le autorità sanitarie e/o giudiziarie nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge (gravi elementi di pregiudizio e preoccupazione verso il benessere del minore); nel primo incontro con i genitori oltre alle modalità di presa in carico vengono condivise le tariffe del Centro (allegato 4) - Art.23. L'iscritta precisa che la famiglia da inizio novembre non ha più pagato le sedute di psicoterapia e, anche dopo un sollecito scritto inviato a marzo, non ha mai provveduto a saldare il debito.

Nell'audizione del 30 novembre 2017 si presentano l'iscritta accompagnata dalla Responsabile del Centro. Il fatto viene ricostruito come segue.



L'iscritta precisa che il Consultorio è stato l'inviante, che aveva fatto una prima valutazione e consultazione. La responsabile del Centro C.: *«genitori si attivano dopo l'intervento dei carabinieri e si rivolgono spontaneamente al Consultorio. I carabinieri, intervengono su segnalazione della scuola perché il minore non frequentava da un mese»*. La responsabile del Centro precisa che i genitori arrivano su indicazione del Consultorio ma spontaneamente (marzo/aprile 2016): *«il Consultorio invia il nucleo, ma la cartella viene mantenuta aperta: per noi era una condizione necessaria alla presa in carico, vista la gravità degli elementi già raccolti dal Consultorio»*. I genitori erano consapevoli del percorso da fare perché nel Centro *«esiste un iter di presa in carico consolidata e piuttosto precisa»*. La responsabile del Centro precisa: *«Si trattava di un lavoro di rete. Il Consultorio torna parte attiva nel caso dopo che con la Dott.ssa B. (iscritta) si condivide il bisogno di fare la richiesta di sostegno, e con il Consultorio si preparano le documentazioni necessarie per fare tale richiesta. Sono poi i genitori a consegnare i documenti alla commissione handicap. Nel frattempo i genitori avevano iniziato il sostegno genitoriale (Dott.ssa M.). La diagnosi viene fatta su richiesta dei genitori e inviata al Consultorio che se ne occupa, avendo titolo per chiedere l'attivazione del sostegno scolastico per il minore»*.

L'iscritta precisa che, in relazione al segreto: *«Sin dall'inizio era chiaro ai genitori che le cose che avrebbero detto con me non sarebbero state riportate all'altro, neanche in maniera strumentale. Anche perché il taglio dei miei colloqui era centrato sulla presa in carico del minore. ... La preoccupazione per lo stato psicofisico del minore era sempre presente in me, e cercavo di condividerla con i genitori»*. La responsabile del Centro aggiunge *«non riusciva a stare in stanza da solo, anche se qualche incontro da solo l'ha comunque fatto. La mamma era presente in stanza per un discorso di sintomatologia del bambino. Fin da settembre 2016 la C. ha la forte preoccupazione che il minore stia troppo male e che sia necessario segnalare, probabilmente»*. L'iscritta afferma: *«tra dicembre e gennaio anche la*



situazione psicofisica del minore peggiora drasticamente e lui non riesce più a venire in seduta.... condividevo con loro il fatto che se non erano in grado di preoccuparsi per la gravità della situazione di C., saremmo dovuti arrivare a una segnalazione. Questa cosa è stata ripetuta tante volte nel corso del tempo, ma loro rispondevano che il bambino aveva la gastroenterite». L'iscritta dice: «...proponevo di accompagnarli ai servizi sociali, perchè sarebbe stato diverso rivolgersi spontaneamente e con atteggiamento collaborativo. Visto l'aggravarsi della situazione, durante l'ultimo incontro di dicembre preciso l'eventualità di una segnalazione, spiegando di cosa si tratti».

Per quel che concerne l'incontro di gennaio con i genitori, il Consultorio e la responsabile del Centro «...nell'incontro non li mettiamo di fronte a un aut-aut. Fino a quando il lavoro procede, noi cerchiamo di condividere con i genitori gli elementi di preoccupazione tali da farci immaginare di coinvolgere altri soggetti (esempio: Servizi Sociali). Fino a dicembre eravamo ancora convinti di poterli aiutare: gli indicatori si sono assommati fino ad arrivare all'acme in quel momento, e la nostra percezione è cambiata totalmente. C'era un vero legame tra C. e la Dott.ssa B. Anche la mamma si era molto affidata a lei; il padre meno, nonostante pagasse. Noi, in condivisione con il consultorio, abbiamo condiviso l'importanza di fare una segnalazione insieme a loro e alla Scuola. Se la segnalazione arriva direttamente dal Consultorio ha un peso giuridico diverso rispetto alla cooperativa: potrebbe essere già che il TM decida di aprire senza fare indagini preliminari».

La responsabile del Centro sostiene: «È chiaro che da dicembre a gennaio abbiamo derogato al segreto, perché abbiamo valutato ci fossero gravi motivi. Nell'incontro di gennaio – anche in presenza del Consultorio – comunichiamo ai genitori che non siamo più disponibili a mantenere il segreto, che ci sentiamo obbligati a segnalare». In relazione alla presenza della Responsabile del Centro, quest'ultima afferma: «loro sapevano che io c'ero e avevo un ruolo. In alcune occasioni li avevo sentiti al telefono. Poi comunque comprendo che possa



essere difficile per un utente capire quale fosse il mio ruolo». Infine conclude: «quando a luglio i genitori hanno chiuso il sostegno di coppia, avremmo potuto chiudere la presa in carico, ma non sarebbe stato il bene del bambino, e per questo abbiamo proseguito. A livello metodologico, se decido di chiudere al primo elemento di non collaborazione, di fatto rischio che la situazione rimanga sospesa, nascosta e senza presa in carico. La situazione è stata portata in supervisione nella prima settimana di gennaio 2017, per capire come utilizzare gli elementi che ormai avevamo raccolto: eravamo obbligati a segnalare o avremmo semplicemente potuto chiudere la presa in carico? Cogliamo l'occasione per dire che stiamo cercando di attivare il più possibile il pensiero su temi così pesanti, in termini di funzionamento di equipe, soprattutto per i casi in carico alla tutela minori».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica osserva che per quanto riguarda gli Artt. 11 e 24 CD l'iscritta nell'audizione ha fornito chiarimenti adeguati. Precisa infatti che i genitori (5.5.2016) hanno autorizzato, attraverso il consenso informato e l'informativa per la privacy (allegato n.3), a condividere rapporti con l'ente inviante e a informare le autorità sanitarie e/o giudiziarie nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge (gravi elementi di pregiudizio e preoccupazione verso il benessere del minore). «La preoccupazione per lo stato psicofisico del minore era sempre presente in me, e cercavo di condividerla con i genitori». «Tra dicembre e gennaio anche la situazione psicofisica del minore peggiora drasticamente e lui non riesce più a venire in seduta». «Condividevo con loro il fatto che se non erano in grado di preoccuparsi per la gravità della situazione di C., saremmo dovuti arrivare a una segnalazione. Questa cosa è stata ripetuta tante volte nel corso del tempo, ma loro rispondevano che il bambino aveva la gastroenterite». «Proponevo di accompagnarli ai servizi sociali, perchè sarebbe stato diverso

rivolgersi spontaneamente e con atteggiamento collaborativo. Visto l'aggravarsi della situazione, durante l'ultimo incontro di dicembre preciso l'eventualità di una segnalazione, spiegando di cosa si tratti».



La commissione, pertanto, propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso B. E. / F. S. – O. F viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Ratto) **(delibera n.56 /18)**.

Il restanti casi all'Odg vengono rinviati.

Alle ore 23:15 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/03/2018

Il Presidente

La consigliera

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Chiara Marabelli

Commissione Deontologica

Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA